

Prot n.

Rovereto, 16 settembre 2022  
Pref rif. Prot.

Spettabile  
**AUTORITÀ PER LA REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE  
DIREZIONE INFRASTRUTTURE  
ENERGIA E UNBUNDLING**  
Corso di Porta Vittoria, 27  
20122 MILANO

PEC [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

**OGGETTO: osservazioni al DCO 336/2022 criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6prf).**

La scrivente trasmette di seguito le proprie osservazioni al DCO in oggetto relativamente al capitolo 3 "sviluppo delle reti di nuova metanizzazione".

**1. Soglia al riconoscimento tariffario**

Fermo restando che i valori soglia di cui al punto 3.8 relativi alla capacità di Trasporto sono da intendersi relativi ai soli interventi di trasporto, ovvero non comprendenti la rete di Distribuzione sottesa, si ritiene congrua la proposta di ARERA.

**2. Verifica ex ante dei piani**

L'autorità prevede di fatto che l'analisi costi-benefici debba essere confrontata con eventuali sviluppi alternativi maggiormente efficienti: tuttavia questo non compete al Trasportatore ma all'Ente titolare della pianificazione energetica.

Allo stesso modo, la competenza per la programmazione e la definizione delle prospettive di sviluppo della rete di distribuzione sul territorio non è riconducibile in capo ad ARERA.

**3. Verifica ex post dei piani**

La previsione di valutare l'allacciamento dopo 6 anni di almeno l'80% delle utenze pare irragionevole, poiché:

- l'orizzonte dell'ACB (indicato da ARERA) è di 25 anni;
- limitare l'orizzonte a 6 anni appare contraddittorio con tale orizzonte;
- tale limitazione appare anche riduttiva, poiché comprime eccessivamente e immotivatamente le stesse curve di acquisizione delle utenze in tali primissimi anni;

**Gasdotti Alpini srl**

Direzione e coordinamento di Dolomiti Energia Holding SpA  
Capitale Sociale € 10.000 i.v.  
Codice fiscale/Partita IVA 02602460228

**Sede Legale**

Via Manzoni 24, 38068 Rovereto  
Tel. 0464 456111  
Fax 0464 456222

[info@cert.gasdottialpini.it](mailto:info@cert.gasdottialpini.it)  
[www.gasdottialpini.it](http://www.gasdottialpini.it)

- il parametro stesso, per come individuato in rapporto all'arco temporale, appare irragionevole, poiché: da un lato, la misura dell'80% non pare di per sé motivata e non è ragionevole; dall'altro lato, l'arco temporale non coincide neppure con la durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti, come già individuata dalla tabella 1 RTTG vigente;
- in ogni caso la misura dell'80% indicata non è ragionevole poiché non rappresentativa della sostenibilità di un intervento che sarebbe comunque efficiente qualora comportasse comunque un rapporto B/C maggiore di uno, seppure con un tasso di adesione inferiore;
- peraltro, le curve indicate da alcuni Trasportatori nei propri piani prevedono un tasso di adesione minore rispetto all'80% per il sesto anno, quindi tali curve non potrebbero comunque essere applicate ai fini della valutazione dei Piani in itinere.

Si farebbe ricadere sul gestore infrastrutturale un'elevata incertezza sul ritorno dell'investimento una volta approvato anche secondo i criteri dati dall'art. 16 del dl.gs. n. 93/2011.

Tale incertezza è determinata da fattori non ponderabili ex ante.

Tale incertezza sconta elementi di alea imponderabili, poiché le stime di utenze potenziali sono effettuate in primo luogo dall'Ente titolare della pianificazione energetica e dipendono dai comportamenti di terzi, ossia – in ultima analisi – dalle società di Distribuzione e dagli Utenti della Distribuzione.

Si ricorda inoltre che il ritorno tariffario, regolato, non prevede adeguata copertura per questo rischio (anche in termini di remunerazione del capitale investito - WACC) che ARERA intende comunque porre sul soggetto gestore della rete di Trasporto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Gasdotti Alpini S.r.l.**

